

ATTO DI CONVENZIONE

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale di Foggia (C.F. e p.iva n. 03499370710),
legalmente rappresentata dal Commissario Straordinario, dott. Antonio
Nigri, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente a Foggia in Via M.
Protano, di seguito denominata "Azienda"

E

L'Università di Foggia, (C.F. 94045260711 – p. iva. 03016180717)
legalmente rappresentata dal Rettore pro tempore prof. Pierpaolo Limone,
domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in Via Gramsci, 89/91, di
seguito denominata Università

VISTO

L'art. 84 del CCNL del personale dell'Area delle Funzioni Locali,
sottoscritto in data 17/12/2020, che al comma 2 recita:

*"Qualora l'attività di consulenza sia chiesta all'azienda da soggetti terzi,
essa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, da
esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio. Essa viene attuata nei
seguenti casi e con le modalità sottoindicate:*

a) OMISSIONIS;

*b) presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio – sanitarie
senza scopo di lucro, mediante apposita convenzione tra i soggetti
istituzionali che attesti che l'attività non è in contrasto con le finalità ed i
compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale e disciplini:*

- la durata della convenzione;

- la natura della prestazione, che non può configurare un rapporto di lavoro

subordinato e deve essere a carattere occasionale;

- i limiti di orario dell'impegno, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;

- l'entità del compenso;

- motivazioni e fini della consulenza, al fine di accertarne la compatibilità con l'attività di istituto.

3. Il compenso per le attività di cui alle lettere a) e b) deve affluire all'azienda o ente di appartenenza che provvede ad attribuirne il 95% al dirigente avente diritto quale prestatore della consulenza con la retribuzione del mese successivo.”.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

L'ASL FG si impegna a mettere a disposizione dell'Università un dirigente tecnico con maturata esperienza tecnico – professionale nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori pubblici, al fine di garantire un qualificato servizio di supporto tecnico alla gestione dei processi del Servizio Edilizia dell'Area Affari Tecnici e Negoziali dell'Università, con particolare riferimento alle procedure di gara finalizzate alla realizzazione di specifici e complessi programmi di intervento a valere su risorse ministeriali e/o su fondi europei o regionali. Tale attività non è in contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale.

L'attività di supporto sarà garantita dal dirigente tecnico Arch. Salvatore Carbonara, dirigente responsabile della Unità Operativa Semplice “ingegneria clinica ed energy management technology”, incardinata

nell'Area Gestione Tecnica della Azienda Sanitaria della provincia di Foggia (ASL FG).

Art. 2

Le prestazioni di cui al precedente articolo saranno effettuate dall'Arch. Salvatore Carbonara in favore dell'Università, compatibilmente con l'articolazione dell'orario di lavoro del nominato dirigente e con i seguenti limiti dell'impegno: n. 3 accessi settimanali, per un impegno di n. 3 ore ad accesso, oltre a un servizio "a chiamata" in fasce orarie predefinite da concordare.

L'attività di collaborazione non prefigura alcun rapporto di lavoro subordinato con l'Università e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della stessa.

Art. 3

L'Università si impegna a corrispondere per le attività effettuate un compenso pari ad € 210,00 ad accesso, oltre IRAP e IVA.

Art. 4

Mensilmente l'Arch. Salvatore Carbonara, dovrà redigere e consegnare alle competenti strutture dell'Azienda e dell'Università un modello attestante l'attività svolta in favore dell'Università per conto dell'Azienda, con indicazione del giorno e dell'orario di inizio e di fine delle attività.

Il suindicato modello dovrà essere controfirmato dal Direttore dell'Università degli Studi di Foggia, onde consentire agli uffici competenti dell'ASL FG di emettere con cadenza mensile la relativa fattura.

Art. 5

La competente struttura dell'ASL FG, dopo aver ricevuto il modello

attestante l'attività svolta, emetterà la fattura nei confronti dell'Università degli Studi di Foggia (Codice IPA M5K8OZ – CIG ZBA36EA759).

L'Università degli Studi di Foggia si impegna a saldare la fattura entro 30 giorni dalla data di emissione.

L'ASL FG tratterà la quota del 5% delle somme incassate a titolo di compenso per le prestazioni professionali e provvederà a corrispondere il rimanente 95% all'Arch. Salvatore Carbonara dopo l'incasso delle relative fatture.

Art. 6

La presente convenzione è valida dalla data di sottoscrizione del presente atto e per 12 mesi ed è eventualmente rinnovabile in forma espressa.

Le parti si riservano la facoltà di risolvere in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 giorni, la presente convenzione, nel caso di gravi inadempienze o qualora ricorrono esigenze istituzionali tali da non consentire il prosieguo dell'attività di collaborazione.

Art. 7

L'Università si impegna a garantire la copertura assicurativa, con oneri a proprio carico, dei rischi connessi all'espletamento dell'attività di supporto di che trattasi e di quelli in itinere.

Art. 8

Le Parti si impegnano a rispettare le disposizioni del corpus normativo vigente in tema di Protezione dei Dati Personalni (D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 e il General Data Protection Regulation ovvero il Regolamento europeo (UE) 2016/679).

Pertanto, le Parti riconoscono reciprocamente che, per l'attività oggetto

della convenzione, la titolarità del trattamento dei dati sarà in capo all'Università, mentre l'Azienda sarà designato come Responsabile del trattamento dei dati personali.

Alla luce di quanto sopra esposto, le Parti si impegnano affinché il proprio personale coinvolto nelle attività oggetto del presente atto convenzionale rispetti le disposizioni del corpus normativo vigente in tema di Protezione dei Dati Personalni e le istruzioni impartite dai rispettivi Titolari/Responsabili del trattamento, inclusi gli aspetti di sicurezza, integrità e confidenzialità dei dati. Tali obblighi includono, a titolo di esempio:

1. il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, della limitazione delle finalità, della minimizzazione dei dati, dell'esattezza, della limitazione della conservazione e di garantire l'integrità e la riservatezza;
2. l'adozione di adeguate misure fisiche, logiche ed organizzative, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato di protezione dei dati personali.

Entro i limiti di quanto previsto, i dati personali saranno accessibili, esclusivamente, al personale formalmente incaricato e designato dalle parti, così come previsto dal presente atto convenzionale e/o dalle competenti autorità nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 9

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo e registrazione eventuali relative alla presente convenzione sono a carico dell'Università degli Studi di Foggia.

Art. 10

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in relazione

all'interpretazione e/o alla validità della presente convenzione, il Foro competente è quello di Foggia.

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione, si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

Il Commissario Straordinario

Il Rettore

ASL Foggia

Università di Foggia